

Proposta di legge regionale

Disciplina dei patti per le aree interne. Modifiche alla l.r. 68/2011

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Patto per le aree interne. Inserimento dell'articolo 88 bis nella l.r. 68/2011

Art. 2 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettera v) dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie e in attuazione degli indirizzi contenuti nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e nella programmazione europea 2021-2027, tutela le aree interne promuovendo interventi finalizzati a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico mediante l'adozione di misure volte al riequilibrio tra i territori più marginali e le aree centrali;
2. In quest'ottica, al fine di perseguire obiettivi individuati come prioritari e strategici per tali territori, si ritiene opportuno introdurre all'interno della normativa regionale sulle autonomie locali, in analogia a quanto già previsto per i territori montani, uno strumento negoziale ad adesione volontaria, denominato "patto per le aree interne", finalizzato al coordinamento, all'integrazione e allo sviluppo degli interventi destinati a tali aree;

Approva la presente legge

Art. 1

Patto per le aree interne. Inserimento dell'articolo 88 bis nella l.r. 68/2011

1. Dopo l'articolo 88 è inserito il seguente:

“Art. 88 bis
Patto per le aree interne

1. Per il coordinamento, l'integrazione e lo sviluppo degli interventi e delle risorse finanziarie destinati alle aree interne, la Giunta regionale può promuovere, nei casi previsti annualmente dal documento di economia e finanza regionale (DEFER) tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, la stipula di patti per le aree interne.
2. Il patto per le aree interne è uno strumento negoziale ad adesione volontaria e contiene gli interventi considerati come prioritari e strategici per tali territori. Esso, fatto salvo quanto disposto al comma 5 per le isole, è stipulato tra la Giunta regionale e le unioni di comuni costituite da comuni ricompresi nella mappatura aree interne del ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027.
3. I soggetti che sottoscrivono il patto per le aree interne assumono specifici impegni per la realizzazione degli interventi concordati.
4. L'iniziativa per la sottoscrizione di un patto per le aree interne è dell'unione di comuni interessata.
5. Il patto per le aree interne può altresì essere stipulato tra la Regione e i comuni ricompresi nella mappatura aree interne facenti parte di isole. Nel caso in cui l'isola risulti suddivisa in più comuni il patto deve essere stipulato tra la Regione e tutti i comuni facenti parte della stessa.
6. L'iniziativa per la sottoscrizione dei patti di cui al comma 5 è del comune interessato o, in caso di più comuni, di quello avente maggiore dimensione demografica.
7. La partecipazione della Giunta regionale alla formazione del patto per le aree interne è definita con deliberazione della Giunta medesima.”

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.